



IMU ANNO 2021

Scadenze versamenti

(salvo eventuali successive modifiche di legge che saranno prontamente comunicate):

ACCONTO: 16 GIUGNO 2021

SALDO: 16 DICEMBRE 2021

Non sono dovuti versamenti per importi inferiori o pari ad €5,00 per anno solare. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto o di saldo.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per informazioni ed appuntamenti è **preferibile** contattare l'Ufficio Tributi all'indirizzo mail:
tributi@comune.chiuduno.bg.it

Per prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Tributi è possibile contattare il numero
telefonico 035 838397 interno 5 esclusivamente nei giorni di:

Martedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Si prega di presentarsi solo previo appuntamento e nei giorni e orari sopra indicati.



Aliquote IMU

Il Comune di Chiuduno, ha confermato **per l'anno 2021** le **aliquote IMU** dell'anno precedente, che ricomprendono anche la soppressa TASI:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA %
Abitazione principale Solo categorie Catastali: A/1, A/8 e A/9	0,60 Detrazione euro 200,00 con le modalità indicate al termine della presente tabella
Fabbricati rurali strumentali	0,10
Beni merce	0,25
Terreni agricoli	Non dovuta
Fabbricati gruppo D - Quota allo Stato	0,76
Fabbricati gruppo D - Quota al Comune	0,25
Aree fabbricabili	1,05
Altri immobili	1,05

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categorie Catastali A/1, A/8 e A/9): Si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Si rammenta che il Comune di Chiuduno risulta ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta



Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e pertanto sono esenti i terreni agricoli ricompresi nel territorio comunale.

Si ricorda che dall'anno 2020 non è più dovuta la TASI il cui importo è ricompreso nella "nuova" IMU.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA.

La Legge di stabilità per l'anno 2020 (Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019), ha confermato l'agevolazione per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado alle seguenti condizioni:

- 1) i parenti devono essere in linea retta di primo grado (padre/figlio);
- 2) il comodante (proprietario) possiede in Italia e nello stesso Comune al massimo due sole abitazioni, di cui una dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente il comodante (proprietario), l'altra, dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente il comodatario (chi utilizza);
- 3) entrambe le abitazioni non devono rientrare nella categoria catastale A1-A8-A9;
- 4) il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro.

L'agevolazione comporta la riduzione del 50% del valore imponibile sia dell'abitazione che delle eventuali pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, a condizione che le stesse siano individuate nel contratto di comodato.

L'aliquota da applicare è quella base del 1,05%.

Ai sensi della normativa vigente, il comodante (proprietario) deve presentare la dichiarazione Imu anno 2021 entro il 30 Giugno 2022 per attestare la sussistenza di tutti i requisiti sopra esposti.